

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino

Riqualificazione stadio olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (Cod. 13L65P09A). Decreto di esproprio n. 38 del 28 maggio 2020.

DECRETO DI ESPROPRIO

N° 38 DEL 28 MAGGIO 2020

INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE STADIO OLIMPICO FREESTYLE CON INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE (COD. 13L65P09A)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

- Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, con la quale è stata istituita la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestualmente disposta la soppressione dell’Agenzia Regionale delle Strade (ARES Piemonte);
- Considerato che in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della sopra citata Legge Regionale n. 19/2007, la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. è competente ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (c.d. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*);
- Vista la Legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i., con la quale sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- Vista la Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i., con la quale è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006, ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) e il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- Vista la Legge 8 maggio 2012 n. 65, con la quale è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all’Agenzia Torino 2006, siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n. 285/2000;
- Visto l’art. 2 della predetta Legge n. 65/2012 che recita: *“Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all’allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva*

responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla Società di Committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”;

- Considerato che, in data 14 ottobre 2013, l’Agenzia Torino 2006, la Fondazione 20 marzo 2006 e la S.C.R. Piemonte S.p.A. hanno sottoscritto il “*Protocollo d’Intesa per l’attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65*” avente ad oggetto l’individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 65/2012;
- Dato atto che, in forza dello stesso Protocollo d’Intesa, S.C.R. Piemonte S.p.A. deve provvedere, in conformità alla vigente normativa, all’espletamento delle procedure espropriative dei terreni necessari alla realizzazione delle opere;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. assunta nel corso della seduta del 28 dicembre 2016, punto n. 13 all’O.d.g., con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di «*Riqualficazione stadio olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (Cod. 13L65P09A)*» in Comune di Sauze d’Oulx;
- Vista la Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 109 del 9 aprile 2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento ed il relativo quadro economico, al fine dell’inoltro al Comune di Sauze d’Oulx per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere;
- Preso atto che, con nota prot. n. 9192 in data 17 dicembre 2018 del Responsabile dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici e Centrale di Committenza del Comune di Sauze d’Oulx, è stata indetta la Conferenza dei Servizi volta all’approvazione del progetto definitivo, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all’intervento «*Riqualficazione stadio olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (Cod. 13L65P09A)*»;
- Tenuto conto che S.C.R. Piemonte S.p.A., quale Autorità espropriante, ha provveduto a dare preventiva pubblicità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli artt. 23 - 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nelle forme da tali articoli previsti per l’avvio del procedimento espropriativo;
- Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza dirigenziale del Comune di Sauze d’Oulx n. 86 del 6 maggio 2019 (provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi), con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e apposto il vincolo preordinato all’esproprio relativamente all’intervento «*Riqualficazione stadio olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (Cod. 13L65P09A)*»;
- Vista la Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 206 del 27 giugno 2019, con la quale è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo licenziato dalla conferenza dei servizi e dichiarata la pubblica utilità dell’opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 407 del 13 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera;
- Dato atto che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a comunicare ai singoli soggetti interessati dal procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché l’avvenuta approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- Visto che gli artt. 13 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. fissano il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità in anni 5 (cinque) dall’assunzione della

succitata Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 206 del 27 giugno 2019;

- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato determinato in via provvisoria, e successivamente comunicato (mediante apposita notifica) ad ogni avente titolo, il complesso delle indennità spettanti, invitando i proprietari a comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i dati ed i documenti necessari per la più corretta quantificazione dell'indennità, ovvero, di voler comunicare ad S.C.R. Piemonte S.p.A., in caso di mancata condivisione della determinazione dell'indennità di esproprio, l'intenzione di avvalersi di un tecnico di propria fiducia per la determinazione dell'indennità, secondo il procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- Preso atto che S.C.R. Piemonte S.p.A., quale Autorità espropriante, ha provveduto, contestualmente alla su citata notifica, a trasmettere ad ogni proprietario (secondo i registri catastali) l'Avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., relativamente all'emanazione ed attuazione del Decreto di esproprio nonché all'offerta dell'indennità provvisoria (artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.);
- Preso atto che il predetto Avviso è stato affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio informatico del Comune di Sauze d'Oulx, nonché depositato presso l'Ufficio Espropri della stessa Società S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestualmente reso accessibile dal sito istituzionale www.scr.piemonte.it, sezione *espropriazioni*;
- Preso atto altresì che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e notificato ai proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- Tenuto conto che, decorsi 20 (venti) giorni dalle notificazioni, non sono pervenute comunicazioni dai proprietari circa l'intenzione di avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per la determinazione dell'indennità di esproprio;
- Tenuto conto che, in relazione a quanto previsto degli elaborati del progetto esecutivo, le particelle oggetto del procedimento espropriativo saranno espropriate per l'intera superficie catastale, e pertanto non si sono rese necessarie operazioni di frazionamento;
- Tenuto conto che, in relazione a quanto sopra, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha quindi provveduto a trasmettere ad ogni avente titolo l'offerta dell'indennità di esproprio determinata in via provvisoria, aggiornata in riferimento alle somme per legge dovute ed alle voci di danno eventualmente riconosciute sulla base degli atti trasmessi;
- Vista la disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 183 del 21 maggio 2020, con la quale si è provveduto a disporre la liquidazione delle indennità ed oneri accessori di carattere espropriativo dovute ai singoli proprietari interessati dal procedimento espropriativo che hanno accettato la determinazione delle indennità e trasmesso i necessari documenti richiesti, depositati agli atti presso i competenti uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A., nonché a disporre il deposito delle indennità dovute ai proprietari che non hanno provveduto a trasmettere idonea documentazione di accettazione dell'indennità di esproprio presso i competenti uffici del Ministero delle Economie e delle Finanze (Cassa DD.PP.);
- Tenuto conto che S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a richiedere alla competente Commissione Provinciale Espropri la determinazione delle indennità definitive spettanti ai proprietari che non hanno accettato la determinazione dell'indennità di espropriazione, procedendo all'eventuale successivo deposito integrativo, ovvero al recupero, presso i competenti uffici del Ministero delle Economie e delle Finanze (Cassa DD.PP.), previa comunicazione agli aventi diritto (mediante apposita notifica) dell'avvenuto deposito della relazione della Commissione Provinciale Espropri secondo quanto previsto dell'art. 20 comma 15 e 16 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i.;
- Dato atto che alle Ditte proprietarie interessate dal procedimento espropriativo sono state corrisposte, ovvero depositate le indennità dovute per un totale di 20.574,00 complessivi, come in dettaglio risulta nell'allegato "A" Beni in trasferimento, facente parte integrante del presente atto;

- Tenuto conto che S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a liquidare, agli aventi titolo, eventuali ulteriori oneri accessori di carattere espropriativo (abbattimento piante, perdita di frutti pendenti, deprezzamenti, danni diretti a soprassuoli) riscontrati durante la stesura degli stati di consistenza, che saranno redatti contestualmente ai verbali di immissione in possesso, al fine dell'esecuzione del presente Decreto di esproprio, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che il presente Decreto sarà registrato e successivamente notificato alle singole Ditte proprietarie nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che lo stesso verrà altresì affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio informatico del Comune di Sauze d'Oulx, nonché depositato presso l'Ufficio Espropri della Società e reso accessibile dal sito istituzionale www.scr.piemonte.it, nell'apposita sezione dedicata;

DECRETA

Art. 1) il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili di cui all'allegato elenco (allegato "A" Beni in trasferimento), autorizzando sin da ora lo svolgimento, da parte di S.C.R. Piemonte S.P.A., dei necessari incombenzi concreti presso gli Uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dando all'uopo espressamente atto che lo stesso è considerato sospensivamente condizionato alla sua notifica ed esecuzione tramite immissione in possesso e contestuale redazione di apposito verbale di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Come meglio indicato nell'Allegato "A" Beni in trasferimento e nell'Allegato "B" Planimetria catastale, il succitato trasferimento del diritto di proprietà degli immobili avviene in favore di:

- ✓ **Comune di Sauze d'Oulx**, con sede in Sauze d'Oulx (TO) Via della Torre 11 - 10050 - Partita IVA/Codice Fiscale 01299510014.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto di esproprio sarà registrato e successivamente notificato alle singole Ditte proprietarie, a cura e spese di S.C.R. Piemonte S.P.A., nelle forme degli atti processuali civili, con apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno 7 (sette) giorni prima di essa, oltre che trasmesso entro 5 (cinque) giorni dall'emanazione, in estratto, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al fine del decorso del termine di 30 (trenta) giorni per la proposizione delle eventuali opposizioni di terzi, e sarà trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto sarà eseguito entro il termine perentorio di 2 (due) anni decorrenti dalla data di emanazione dello stesso, ed in seguito alla sua esecuzione si provvederà senza indugio alla cancellazione della condizione sospensiva presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, con conseguente incontestato consolidamento degli effetti traslativi dello stesso.

Art. 4) Il presente Decreto, con gli allegati tutti che ne fanno parte integrante e sostanziale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (tab. art. 22).

Art. 5) Dopo la trascrizione del presente Decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Art. 6) Avverso il presente Decreto di esproprio è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di notifica.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

S.C.R. Piemonte S.p.A., come identificata nell'avviso, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali anagrafici e catastali sono stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico, quali pubblici registri, e presso terzi soggetti coinvolti nel procedimento. I dati sono trattati dal titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e dagli Enti Pubblici coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (c.d. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*"), nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare. I dati saranno conservati per il periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla conclusione del procedimento, ovvero per l'ulteriore periodo necessario a consentire l'esercizio dei diritti o degli interessi legittimi del soggetto espropriato, nonché per la durata di un eventuale contenzioso. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.

Torino, 28 maggio 2020

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
Il Consigliere Delegato
(Luciano PONZETTI)

ALLEGATI:

- Allegato "A" Beni in trasferimento;
- Allegato "B" Planimetria catastale.

(allegati consultabili presso i competenti uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A.)